

Inviata tramite PEC

Spett.le
Magda Bianco
Servizio tutela dei clienti e antiriciclaggio
Banca d'Italia

Enrico Morando
Viceministro
Ministero dell'Economia e delle Finanze

Giustino Trincia
Responsabile Ufficio Rapporti con i Consumatori
Associazione Bancaria Italiana

Milano, 17 ottobre 2016

Oggetto: Mancanza di un giustificato motivo: modifica unilaterale delle condizioni economiche dei conti correnti da parte del gruppo Banco Popolare.

I correntisti Banco Popolare (consumatori e imprese), circa 1,5 milioni di clienti, stanno ricevendo una proposta di modifica unilaterale delle condizioni del conto corrente. In pratica al 31 dicembre 2016 la banca applicherà una maggiorazione delle spese fisse di liquidazione dei conti già aperti, che passeranno da zero a 25 euro.

Un incremento significativo giustificato dalla necessità di coprire parzialmente i contributi versati dal Banco Popolare al "Fondo nazionale di risoluzione" per un importo di 152,1 milioni di euro. In pratica un quinto di questi contributi saranno coperti con una manovra sui conti correnti.

Le banche, per poter modificare unilateralmente le condizioni economiche di un conto corrente, devono rispettare l'articolo 118 del TUB (testo unico bancario dlgs 385/93) "Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali"¹

Banco Popolare ha di certo rispettato l'iter previsto dall'articolo 118 del TUB in quanto a tempistica e a modalità di comunicazione, ma riteniamo che il giustificato motivo, condizione necessaria per una modifica unilaterale valida, in questo caso non ci sia.

Com'è possibile, infatti, che per coprire dei contributi al Fondo di risoluzione, creato per garantire stabilità e fiducia al sistema bancario e che dunque fanno parte dei costi operativi che una banca deve pagare per poter correttamente operare sul mercato, Banco Popolare imponga una maggiorazione così consistente ai suoi clienti?

Riteniamo che il motivo apportato dalla banca per una maggiorazione così consistente non possa essere considerato "giustificato" e "congruo". In pratica la banca riversa completamente sui correntisti le sue problematiche contabili; peraltro i correntisti di una banca solida come Banco Popolare devono in questo modo pagare " Salvabanche" applicato a 4 banche crisi: Carichieti, Cariferrara, Banca delle Marche e Banca Etruria. Per legge se manca il giustificato motivo la variazione non è efficace.

¹ 1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
2-bis. Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

Per tutte queste ragioni riteniamo che l’Autorità di controllo debba intervenire per dare una risposta puntuale su queste problematiche ed evitare che i provvedimenti di salvataggio bancario vengano scaricati da parte delle banche sui correntisti e sui depositanti.

**MANOVRA +25 EURO SU SPESE FISSE DI
LIQUIDAZIONE DEI C/C**

Informiamo che il Comitato Esecutivo del 6/09 ha deliberato lo svolgimento di una manovra massiva su tutti i rapporti di conto corrente ordinari e assimilati dei clienti privati e imprese. La manovra si giustifica come parziale recupero dei contributi versati dal Banco Popolare al neo costituito "Fondo Nazionale di Risoluzione" pari a 152,1 milioni di Euro per l'anno 2015. La maggiorazione è di 25 euro e riguarda le "Spese fisse di liquidazione" e troverà applicazione al 31/12/2016. Sono esclusi i rapporti di nuova apertura. Maggiori dettagli nella proposta commerciale in fase di pubblicazione

Restando a disposizione per ulteriori informazioni, inviamo i nostri più cordiali saluti.

Dr Ivo Tarantino
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali
Altroconsumo



Per informazioni:

Dipartimento Relazioni Esterne Istituzionali
Dott.ssa Silvia Castronovi cell.335-375326
E-mail: pr@altroconsumo.it